

La presente licenza viene sottoscritta in modalità telematica con apposizione di firme digitali, la cui attestazione di verifica viene allegata alla presente licenza per farne parte integrante.

Il concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio in Ravenna (RA), Via Di Roma n. 47.

Ancona, addì 01/09/2020

IL PRESIDENTE  
*Rodolfo Giampier*  
Firmato digitalmente

IL CONCESSIONARIO  
GESMAR S.r.l.  
*Riccardo Vitiello*  
Firmato digitalmente

L'UFFICIALE ROGANTE  
*Avv. Matteo Paroli*  
Firmato digitalmente

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona	
il <u>10/9/2020</u> al n° <u>310</u> serie <u>L</u>	
con l'esazione di euro <u>714,00</u>	
L'Ufficiale Rogante ( <i>Avv. Matteo Paroli</i> )	

Validità prorogata fino al 31/12/2025 ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. b del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n. 77 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021, n. 215.

Data **12 OTT. 2023**

L'Ufficiale Rogante  
*Dott.ssa Maria Grazia Pittalà*

N. **04-18** del registro

N. **1654** del repertorio

Concessioni - Anno **2020**

**AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE**  
del Mare Adriatico Centrale  
(C.F. e P.IVA n. 00093910420)

<input type="checkbox"/>	PRIMO RILASCIO
<input checked="" type="checkbox"/>	RINNOVO
<input type="checkbox"/>	RINNOVO CON MODIF.
<input type="checkbox"/>	VARIAZ. INTESTAZIONE

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;  
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n°169/2016;  
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;  
Vista l'istanza presentata dalla società Gesmar s.r.l. C.F./P.IVA 03379920634, con sede legale in Ravenna (RA), Via di Roma n. 47, prot. n. ARR-10450 in data 29.10.2019 e successive integrazioni da ultimo la nota acquisita al prot. n. ARR-2309 in data 18.02.2020;  
Vista la precedente licenza n. 16 del 13.06.2016;  
Vista la pubblicazione della domanda in data 11.11.2019 ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav., e che nei termini previsti non sono pervenute osservazioni, opposizioni, né domande concorrenti;  
Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo del Comune di Ortona, acquisita al prot. n. ARR-517 in data 17.01.2020;  
Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo della Capitaneria di Porto di Ortona, acquisita al prot. n. ARR-12520 in data 17.12.2019;  
Vista la nota dell'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Abruzzo e Molise, acquisita al prot. n. ARR-11973 in data 03.12.2019;  
Vista la nota della Capitaneria di Porto di Ortona, acquisita al prot. n. ARR-11623 in data 25.11.2019;  
Visto il nulla osta doganale rilasciato ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 374/1990 (T.U.L.D.) dall'Agenzia delle Dogane di Pescara con nota prot. n. 24864/RU in data 07.07.2020, acquisito al prot. n. ARR-7951 in data 08.07.2020;  
Vista la delibera n. 61 in data 17.12.2019 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;  
Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 85 D.lgs. n.159/2011 in data 18.07.2020 PR\_RAUTG\_Ingresso\_0044601\_20200630 B.D.N.A., attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011;  
Vista l'attestazione di avvenuto pagamento del canone di € 2.098,97, in data 20.01.2020, richiesto con atto di accertamento n. 04-20/20 in data 15.01.2020;  
Vista l'atto integrativo emesso in data 21.01.2020 alla fidejussione bancaria n. 17/18137824 emessa in data 31.03.2017 dell'importo di € 4.500,00 dalla BPER Banca S.p.a. - sede di Modena, vincolata a favore della Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, quale deposito cauzionale a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione demaniale;  
Vista la polizza assicurativa RCT-RCO n. 2019/03/2371543 con decorrenza 31.12.2019 ed emessa dalla Società società Reale Mutua di Assicurazioni - Agenzia di Genova per un importo assicurato RCT-RCO di € 5.000.000,00;  
Vista la polizza n. 2019/3242738 emessa in data 10.02.2020 dalla società Reale Mutua di Assicurazioni - Agenzia di Genova per l'importo di € 500.000,00 per i rischi di incendio, fulmine e scoppio, nonché per un importo assicurato di € 200.000,00 per la partita ricorso terzi per la sezione incendio, fulmine e scoppio, vincolata a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;  
Visti gli atti d'ufficio;

**CONCEDE**

alla **GESMAR S.r.l.** codice fiscale **03379920634**  
di occupare un'area demaniale marittima di mq. **1.135,76** situata nel **Comune di Ortona** e precisamente in ambito portuale nei pressi del **Molo Mandracchio, catastalmente individuata al foglio 26 particella 1038**, allo scopo di **mantenere una base logistica per attività connesse al servizio di rimorchio portuale e di supporto per le attività off-shore, costituita da: n. 1 box prefabbricato ad uso magazzino di mq. 15,00; n. 1 box prefabbricato ad uso ufficio di mq. 20,00; n. 1 container ad uso magazzino di mq. 29,40; cavidotto per alimentazione idrica ed elettrica di mq. 47,76; area scoperta pari a mq. 1.023,60** e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione  
Canone dovuto anno 2020 = € 2.098,97 (dal 01/01/2020 al 31/12/2020, salvo conguaglio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT)

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di **mesi 48 dal 01/01/2020 al 31/12/2023**.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Presidente, notificata all'interessato, in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è altresì subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- 2) Il concessionario non potrà iniziare gli eventuali lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale e avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale, nonché ogni altro assenso che sia dovuto per legge da altri soggetti istituzionali competenti.
- 3) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.

Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a

quelle dei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme di cui al Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

- 4) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.
- 5) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 6) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rinnovo della presente concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della concessione medesima, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza di rinnovo e corrisponda il canone nei termini assegnati.
- 7) Non dovranno arrecarsi interferenze e/o danni a carico di strutture/arredi portuali, di concessioni demaniali marittime, di beni altrui e proprietà e/o di terzi in genere che, qualora dovessero verificarsi, resteranno a carico esclusivo dei responsabili dei lavori.
- 8) Il concessionario si impegna ad adottare tutte le precauzioni e le misure di tutela atte ad evitare, sulla base di un'adeguata analisi dei rischi, ogni interferenza verso le attività dei circostanti spazi portuali, ivi inclusa la circolazione veicolare e pedonale.
- 9) Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti l'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti.
- 10) Il concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 11) I manufatti e le installazioni asservite alla attività dovranno essere legittimati ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 ss. mm. ii., recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia. A tal proposito, resta in capo al concessionario ogni connessa incombenza, ivi incluse le pratiche presso la locale amministrazione comunale e gli aggiornamenti catastali.
- 12) L'attività a cui la concessione demaniale verte, dovrà essere svolta secondo le disposizioni e nel rispetto dei requisiti imposti dalle norme legislative vigenti in materia di prevenzione incendi, ex D.P.R. n. 151/2011, oltre che delle specifiche prescrizioni emanate dal locale Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Tale attività dovrà altresì rispettare tutte le altre disposizioni legislative vigenti nelle materie della tutela ambientale, della salute e sicurezza fisica dei lavoratori, della sicurezza degli impianti tecnologici, delle costruzioni edilizie.
- 13) L'allestimento dei manufatti e delle strutture nell'area in concessione dovrà riportare requisiti e caratteristiche tecniche affinché gli stessi non possano mai recare pregiudizio, anche in circostanze di avverse condizioni meteorologiche, alla pubblica incolumità.
- 14) Il concessionario ha presentato un deposito cauzionale dell'importo di € 4.500,00 mediante fidejussione bancaria n. 17/18137824 emessa in data 31.03.2017, nonché relativo atto integrativo emesso in data 21.01.2020 dalla BPER Banca S.p.a. – sede di Modena, vincolata a favore della Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, quale deposito cauzionale a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione demaniale.
- 15) Il canone applicato è stato determinato secondo il Decreto interministeriale 15 luglio 1989, attuativo deòde disposizioni della legge 5 maggio 1989, n. 160 – Artt. 1 e 4 della legge 494/1993 con relativa rivalutazione all'indice Istat per l'anno di riferimento. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio. Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.
- 16) Il Concessionario è tenuto alla produzione del titolo in corso di validità recante autorizzazione alla gestione, al trattamento ed allo scarico di acque meteoriche di prima pioggia, ai sensi del D.Lsg. 152/2006.
- 17) Il concessionario si impegna ad adeguare la propria concessione, pena la decadenza e senza alcuna pretesa a carico dell'Amministrazione concedente, alle eventuali diverse previsioni che potrebbero essere disciplinate con l'approvando Piano Regolatore Portuale.
- 18) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo.
- 19) **Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione per euro 200,00 e alle spese relative ai valori bollati per euro 114,00 mediante versamento virtuale tramite F23.**

IL CONCESSIONARIO  
GESMAR S.r.l.  
Riccardo Vitiello  
Firmato digitalmente